

# IL TEMPO E LA COMPARAZIONE NEL DIALOGO FRA ITALIA E FRANCIA

## TIME AND COMPARATIVE LAW IN THE DIALOGUE BETWEEN ITALY AND FRANCE

KATIA FIORENZA\*

### RIASSUNTO

L'autrice riflette sull'importanza dell'analisi storica quale strumento essenziale per la comparazione giuridica, come dimostrato, con chiarezza, dagli studi in tema di circolazione dei modelli giuridici. Facendo tesoro dei diversi approcci metodologici alla comparazione (tra i quali, per l'appunto, l'approccio storico), lo scritto ripercorre i principali momenti di "incontro" e "scontro" tra il diritto italiano e il diritto francese.

**PAROLA CHIAVE:** Storia. Comparazione giuridica. Tradizioni giuridiche. Circolazione di modelli giuridici.

### ABSTRACT

*The author reflects on the importance of historical analysis as an essential tool for legal comparison, as clearly demonstrated by studies on the circulation of legal models. Considering the plurality of methodological approaches in legal comparison, including the historical approach, the essay deals with the main moments of "meeting" and "clash" between Italian and French law.*

**KEYWORDS:** History. Comparative Law. Legal Traditions. Circulation of Legal Models.

**SOMMARIO:** 1. CENNI INTRODUTTIVI. 2. RAPPORTO FRA COMPARAZIONE E STORIA. 3. LA CIRCOLAZIONE DEI MODELLI GIURIDICI. 4. ITALIA E FRANCIA A CONFRONTO.

## 1. CENNI INTRODUTTIVI

Sulla convergenza tra studio storico e comparazione molto si è detto, pertanto, l'obiettivo di chi scrive, dopo aver tracciato i tratti essenziali dell'evoluzione di tale binomio nell'ambito della circolazione dei modelli giuridici, sarà ripercorrere, con l'ausilio della storia, i momenti di "incontro" e di "scontro" tra il diritto italiano e il diritto francese.

Da una frase molto cara a Gino Gorla - peraltro presa a prestito da Frederic William Maitland - «history involves comparison» ne deriva che anche «comparison involves history», dunque se si vuol capire quali siano le differenze e le analogie tra due o più ordinamenti giuridici è indispensabile storicizzare.

La sostanziale immedesimazione tra gli studi di diritto comparato e quelli di storia, avviene non soltanto perché le affinità evidenziate dalla comparazione sincronica trovano quasi sempre spiegazione nell'evoluzione storica degli

---

\* Professore associato di Diritto privato comparato nell'Università degli Studi del Sannio - Benevento. E-mail: kfiorenz@unisannio.it.

ordinamenti presi in considerazione, ma anche perché la stessa ricerca storica si risolve spesso in una forma di comparazione diacronica<sup>1</sup>.

## 2. RAPPORTO FRA COMPARAZIONE E STORIA

La dimensione del tempo nella comparazione può essere compresa con l'ausilio delle espressioni “comparazione sincronica” e “comparazione diacronica”; la prima riferita a una comparazione che si svolge tra sistemi presenti, la seconda si sviluppa tra presente e passato<sup>2</sup>.

Iniziamo col precisare che così come non si può conoscere del tutto un fatto storico senza porlo in relazione con gli altri, allo stesso modo non è possibile comprendere realmente ciascun termine della comparazione senza conoscere la storia, quando ciò risulti necessario per l'analisi comparativa<sup>3</sup>. In questo caso la connessione tra tempo e spazio appare ineludibile.

Il comparatista guarda istintivamente con gli occhi di uno storico di là da ogni forma di concettualizzazione o classificazione, con libertà e senza pregiudizi, sia che si tratti dello studio del diritto interno, sia che abbia ad oggetto il diritto straniero<sup>4</sup>. L'angolo visuale cui riferirsi è senz'altro quello dell'abbandono della prospettiva etnocentrica<sup>5</sup> e dell'emergere di uno spazio giuridico globale. Entrambe le prospettive mettono in luce come il rapporto del comparatista con la storia rappresenti una sfida per l'analisi dei temi complessi<sup>6</sup>. Il nesso inscindibile tra storia e comparazione giuridica rappresenta un aspetto fondamentale della scienza giuridica in atto e costituisce l'elemento essenziale dell'attività dei giuristi in un determinato momento storico e in un determinato territorio, sia esso nazionale o transnazionale.

1 Tesi ampiamente dimostrata da G. GORLA, *Comparison involves history*, in ID., *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano, 1981, *passim*.

2 «Passato e presente si iscrivono entro il sistema: la vicenda storica del diritto si snoda nel tempo come l'evoluzione di un organismo. Vi è un'identità, una struttura costante e vi sono le varianti che il tempo determina. Gli enunciati positivistici contribuiscono a descrivere lo sviluppo in modo quietistico, facendo prevalere l'immagine della continuità». Così, M. BRUTTI, *I romanisti italiani in Europa*, in *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, 2014, p. 222 ss.

3 «Il paradigma “strutturalista” e quello “storicista” nella comparazione giuridica italiana si sono intrecciati variamente, diventando alleati, ma restando in verità necessariamente divisi, e quindi, in un certo senso, accostati». Così, P.G. MONATERI, *Morfologia, Storia e Comparazione. La nascita dei “sistemi” e la modernità politica*, in M. BRUTTI, A. SOMMA, *Nuovi propositi per un binomio antico*, Max Planck Institute for European Legal History, 2018, p. 267.

4 M. D'ALBERTI, *Comparazione giuridica tra storia ed esperienza*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 2019, 10, p. 67 ss.

5 Il termine etnocentrismo indica la tendenza a valutare con pregiudizio la cultura, le tradizioni e la storia di gruppi diversi dal proprio, con riferimento ai valori, alle norme e ai costumi ai quali si è stati educati, con una sovrastima della propria cultura rispetto alle altre.

6 «Il rapporto del comparatista con la storia rappresenta una sfida per l'analisi di temi e problemi complessi, in una prospettiva sempre più aperta alla comparazione verticale e al pluralismo metodologico, tratti peculiari della postmodernità». R. SCARCIGLIA, *Storia e diritto globale. Intersezioni metodologiche e comparazione*, in M. BRUTTI, A. SOMMA, *Nuovi propositi per un binomio antico*, Max Planck Institute for European Legal History, 2018, p. 477 ss.

Parte della dottrina interpreta tale legame come il primo ragionato disegno della struttura del metodo comparatistico e del suo stesso modo di procedere, almeno tra quelli compiuti traendo vigore da una vicenda di diritto domestico<sup>7</sup>; in quanto l'isolamento scientifico di un sistema giuridico e la sua mancanza di desiderio di apertura verso esperienze esterne lo condannerebbe a rendere inesplicabile se stesso e la sua storia.

Il problema del necessario apporto della prospettiva storica e comparatistica nell'elaborazione dell'attuale scienza giuridica, e quindi dello strumentario "culturale" che la complessità dell'esperienza giuridica contemporanea richiede all'interprete non è nuovo, ma oggi si propone con maggiore urgenza, e riguarda per un verso gli storici del diritto e i comparatisti nel porsi in rapporto con l'attuale esperienza giuridica transnazionale, e per altro verso i giuristi del c.d. diritto positivo che si trovano a operare in un contesto più complesso di quello nazionale.

I giuristi devono chiedere aiuto alla storia e alla comparazione per selezionare gli strumenti "scientifici" utili a comprendere gli aspetti problematici di una nuova realtà giuridica, e ricercarne la soluzione all'interno della tradizione giuridica europea, in una visione che componga un nuovo "sistema scientifico" attraverso l'osservazione diacronica e sincronica dei suoi elementi strutturali, necessario riferimento per ulteriori interpretazioni e soluzioni.

L'indagine storica e comparatistica permette di individuare i fili conduttori che si sono intrecciati e si intrecciano nello sviluppo dell'esperienza giuridica, le linee di frattura, ma anche di connessione e di evoluzione, nei rapporti fra ordinamenti nei diversi momenti storici e nei diversi territori.

È fin troppo ovvio che sia la storia del diritto sia la comparazione giuridica sono per il loro statuto giuridico discipline che si muovono fuori dall'ambito statale dei singoli diritti nazionali, e che per ciò stesso appaiono oggi fornire gli strumenti maggiormente utili per la "conoscenza" dei fondamenti comuni e condivisi dei diversi ordinamenti, nonché per l'individuazione delle differenze, spiegandone le ragioni e le conseguenze.

Gli storici del diritto sono depositari della conoscenza delle fonti storiche e del metodo scientifico per interpretarle e porle in rapporto con il diritto attuale, i comparatisti sono conoscitori degli strumenti metodologici utili, per un verso a identificare gli elementi strutturali dei differenti sistemi, portando in evidenza differenze e analogie, per altro verso a trarre dal confronto fra modelli l'individuazione delle soluzioni più idonee ad essere condivise in un processo "armonizzatore". Studio storico e comparazione appaiono come strumenti

---

7 M. SERIO, *Simensione giuridica e dimensione storica del common law: mondi separati ovvero uniti dalla comparazione?*, in *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, 2014, p. 795 ss. sottolinea che le generazioni contemporanee di giuristi inglesi non hanno mai dimenticato la lezione di Maitland, facendone oggetto di vivaci discussioni che hanno recato vantaggi certi allo sviluppo della *common law* inglese.

di conoscenza e descrizione da usare in riferimento a esperienze giuridiche eterogenee e contemporaneamente come vie per costruire un'unità non arbitraria, non solo perché storia e comparazione reciprocamente si implicano, ma danno vita, con gli studi giuridici in senso stretto, al trinomio *history, law, comparison*, operante nel delicato terreno del metodo scientifico.

### 3. LA CIRCOLAZIONE DEI MODELLI GIURIDICI

«I trapianti sono la fonte più fertile di sviluppo legislativo. La maggioranza dei cambiamenti, nella maggioranza dei contesti, è il prodotto di prestiti da diversi ordinamenti giuridici»<sup>8</sup>. Una delle conquiste tecniche più importanti della scienza comparatistica è lo studio delle dinamiche circolatorie attraverso la teoria dei trapianti giuridici<sup>9</sup>. Il mutamento giuridico segue di norma il mutamento sociale. Questo porta automaticamente ad indagare oltre i confini del diritto l'ambito entro cui osservare molte delle alterazioni provocate dalla circolazione dei modelli: ovvero valutare le trasformazioni indotte dall'imitazione attraverso lo studio di vicende concernenti il nesso tra società e diritto. La letteratura, intenta a sottolineare il nesso tra diritto e società, ritiene che i modelli circolino solo tra ordinamenti assimilabili dal punto di vista della loro matrice culturale e che dalla loro dimensione extragiuridica dipenda il loro tasso di trapiantabilità. A circolare è certamente il diritto formalmente vigente in un dato ordinamento, ma anche idee, concetti, ideologie, mentalità, principi, credenze. La circolazione di un modello avviene attraverso la ricezione formale, ma più spesso si verifica in forme sotterranee e officiose.

Una rete di influenze reciproche modifica il modo di intendere il rapporto tra ordinamenti giuridici: non più secondo un paradigma di tipo conflittuale, ma in conseguenza di altri schemi come cooperazione, imitazione, complementarità, repressione, ecc. L'attività di imitazione dei modelli è quindi in gran parte il veicolo dell'evoluzione giuridica.

8 Così, A. WATSON, *Legal Transplants: an Approach to Comparative Law*, Edimburgo, 1074, p. 95.

9 Per uno studio approfondito sul tema dei flussi e trapianti di regole giuridiche, cfr. G. AJANI, *Navigatori e giuristi: a proposito del trapianto di nozioni vaghe*, in V. BERTORELLO, *Io comparo, tu compari, egli compara: che cosa, come e perché*, Milano, 2003; A. MIRANDA, *Trapianti giuridici, circolazione dei modelli e persistenza della norma: l'insegnamento di Alan Watson*, in *Diritto e Tradizione. Circolazione, decodificazione e persistenza delle norme giuridiche. Studi per una laurea HC ad A. Watson*, 2004, p. 11 ss.; M. GRAZIADEI, *Comparative law as the study of transplants and receptions*, in M. REIMANN, R. ZIMMERMANN (a cura di), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, New York, 2006, p. 441 ss.; G. AJANI, *Sistemi giuridici comparati*, Torino, 2006; Id., *Trapianto di norme "informato" e globalizzazione: alcune considerazioni*, in G. AJANI, A. GAMBARO, M. GRAZIADEI, R. SACCO, V. VIGORITI, M. WAELBROECK (a cura di), *Studi in onore di Aldo Frignani. Nuovi orizzonti del diritto comparato europeo e internazionale*, Napoli, 2011, p. 33 ss.; U. MATTEI, *Circolazione dei modelli giuridici*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali, I, 2007, p. 173 ss.; M. CARDUCCI, *I "flussi giuridici" tra complessità transdisciplinare e geopolitica*, in *Revista General de Derecho Público Comparado*, 2014, 14.

I sistemi giuridici, così come ogni altra entità sociale non sono statici e immutabili. Essi divengono. Lo studioso Alan Watson ha coniato il termine *legal borrowing* (prestigio legale) per alludere al fenomeno in forza del quale un ordinamento prende in prestito norme, concetti giuridici, soluzioni giudiziarie o idee di politica del diritto da altri ordinamenti al fine di disciplinare una determinata materia.

Un modello circola se la sua dottrina possiede due qualità: la prima consiste nel godere di una posizione di predominio all'interno dei formanti del proprio ordinamento e nell'esservi perciò riconosciuta come componente autorevole del diritto; l'altra è la forte connotazione di positivismo metodologico, in quanto solo una cultura giuridica di ampio respiro, capace di elaborare indirizzi e approcci al diritto che prescindano le singole peculiarità locali, può renderla desiderabile per gli altri sistemi.

A Rodolfo Sacco si deve la teorizzazione più coerente e più compiuta della mutazione giuridica per diffusione; la sua ricerca comparatistica (di tipo strutturalista) descrive in modo scientifico le modalità attraverso cui circolano i modelli giuridici. Nasce con lo studioso torinese la teoria dei formanti, utilizzata per decomporre i sistemi giuridici, dimostrando la fallacia del principio dell'unicità della regola del diritto e rilevando le fratture tra regola legale, giurisprudenziale e dottrinale. L'imitazione avviene per mezzo della circolazione dei modelli giuridici<sup>10</sup>.

Quanto alla vicenda della circolazione dei modelli, è noto che la dottrina di un autore può trovare collocazione in un codice, la soluzione accolta in un codice può ispirare la giurisprudenza di un altro Paese, e così via. Sarebbe, quindi, molto ingenuo pensare che i codici abbiano influenzato unicamente i redattori di altri codici, ovvero che gli autori abbiano esclusivamente subito il fascino di altri autori, o che la legislazione sia stata consultata al solo fine di redigere altri progetti di legge, o che la giurisprudenza abbia avuto influenza solo rispetto alle decisioni di altre Corti. I vari formanti del diritto propongono intersezioni e interazioni di ogni tipo<sup>11</sup>.

---

10 L'imitazione avviene sotto forma di "circolazione di modelli giuridici" da un sistema all'altro o, più precisamente, «da un formante del primo ordinamento al formante omologo del secondo ordinamento» e ove si tratti di imitazione "consapevolmente estesa ad un'intera branca del diritto", essa prende il nome di "rezezione". R. SACCO, voce *Circolazione e mutazione dei modelli giuridici*, Digesto civ., 2, Torino, 1988, p. 368; E. GRANDE, *Imitazione e diritto. Ipotesi sulla circolazione dei modelli*, Torino, 2000.

11 R. SACCO, *Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law (Installment I of II)*, in *The American Journal of Comparative Law*, 39, 1, 1991, p. 1 ss.; A. GAMBARO, R. SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, in *Trattato di Diritto Comparato*, diretto da Rodolfo Sacco, Milano, 2018, p. 3 ss.

#### 4. ITALIA E FRANCIA A CONFRONTO

Il diritto italiano e il diritto francese sono legati dall'eredità comune di appartenenza alla stessa famiglia giuridica. Ciò farebbe presumere da parte francese un interesse e una propensione verso il nostro diritto, analoghi a quanto si riscontra nell'ambiente italiano. Invece, appare opera ardua, ma non impossibile individuare l'influenza del diritto italiano in Francia, o meglio sul e nel diritto francese.

Nota è infatti la spiccata tendenza nazionalista e positivista della Francia, sistema esportatore per vocazione, in genere restio a misurarsi con altri sistemi, e con culture non francofone<sup>12</sup>. Un sistema fiero del livello di perfezione raggiunto, della chiarezza e razionalità delle proprie costruzioni concettuali. Per cui sembrerebbe, da una prima analisi, che solo studiosi naturalmente curiosi e attratti dal diverso, di vasta sapienza giuridica e metagiuridica, nonché linguistica e comparativa, come i filosofi, gli storici, i sociologi, gli antropologi, o personalità eccezionali come Jean Carbonnier, palesano segni di apertura anche verso la nostra cultura giuridica. Non può di certo negarsi che in Francia l'opera di Rodolfo Sacco è circolata e si è diffusa prima che in Germania. Basti pensare che lo stesso Sacco scrisse in francese il manifesto del suo metodo agli inizi degli anni '90 e che in molte università francesi il metodo dei formanti è al centro delle lezioni di diritto comparato e rappresenta un aspetto centrale del dibattito sul metodo nello studio del diritto (civile)<sup>13</sup>.

Fino all'ultimo quarto del diciannovesimo secolo la Francia, tra le nazioni d'Europa, è stata il Paese con cui l'Italia ha contratto i principali debiti intellettuali nel mettere a punto la propria legislazione civile, sia pure in un quadro di fermenti e di idee che abbracciava un orizzonte più ampio<sup>14</sup>.

12 Il codice civile francese del 1804, che appartiene al novero dei modelli originali, rappresenta uno degli esempi più significativi di "circolazione del modello". Il valore simbolico della codificazione francese, emblema di modernità ed emancipazione rivoluzionaria, rappresentò un forte fattore di recezione in molti paesi dell'America latina. Volgendo lo sguardo all'Europa, è ancora più evidente l'estesa imitazione del *Code Napoléon*, si pensi al *código civil* spagnolo del 1889, che per ragioni storiche ha in gran parte solo valore sussidiario rispetto al diritto forale in Catalogna, Navarra, Galizia e nei Paesi Baschi; il *codice civile* italiano del 1865, che consolidò l'unità politica, ad esclusione dello Stato pontificio, sancendo un'unità giuridica già in qualche modo conosciuta con le conquiste di Napoleone e l'entrata in vigore del *code civil* nei vari Stati italiani; il primo codice civile portoghese del 1867, sostituito nel 1967 a seguito di un'importante opera di ricodificazione in funzione della quale sono stati assunti il BGB tedesco quale modello nella sistematizzazione della materia privatistica e i codici svizzero e italiano come esemplari per la disciplina di alcuni istituti di diritto sostanziale; infine, il *Burgerlijk Wetboek* olandese del 1838, in vigore fino alla promulgazione del *Nieuw Burgerlijk Wetboek*, e le leggi cantonali svizzere, delle quali nel 1912 prese il posto lo *Zivilgesetzbuch* (ZGB). In argomento v., G. AJANI, B. PASA, *Diritto comparato. Casi e materiali*, Torino, 2013, p. 363 ss.

13 R. SACCO, *La comparaison juridique au service de la connaissance du droit*, Paris, 1991. Per la risonanza della figura di Sacco nella cultura comparatistica francese, si rinvia a P. LEGRAND, *Questions à Rodolfo Sacco*, in *RIDC*, 1995, 4, p. 943 ss.; H. MUIR WATT, *La fonction subversive de droit comparé*, in *RIDC*, 2000, 3, p. 503 ss.

14 Così, M. GRAZIADEI, *L'influenza del diritto privato italiano in Europa*, in *Annuario di diritto*

All'epoca, così come il diritto francese non era davvero estraneo all'universo mentale del giurista italiano, fino ai primi decenni del ventesimo secolo il diritto italiano non era davvero estraneo all'universo mentale del giurista francese<sup>15</sup>. Il punto è noto per quanto riguarda il ricorso da parte della dottrina italiana alle opere dei giuristi francesi. Ma il reciproco, sia pure in misura decisamente più modesta, è altrettanto vero.

All'indomani dell'entrata in vigore del codice civile italiano, il giurista francese, quando può, si rivolge all'opera del giurista italiano, e la tiene presente. Una traccia si rinviene nell'opera di Raymond Saleilles, il quale, come nota Paolo Grossi, ha ben presente tutte le voci che manifestano tendenze innovatrici nel nostro diritto tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo<sup>16</sup>. Anche nell'opera maggiore di René Demogue si scopre un apprezzamento alla dottrina italiana. Nessun autore francese successivo attingerà con altrettanta larghezza ai lavori della dottrina italiana, che è interpellata al pari – se non più frequentemente – di quella tedesca, svizzera, e in minor misura spagnola.

Vanno, altresì, segnalate le significative “occasioni di incontro” e interscambio reciproco, quali l'esperienza del *Progetto italo-francese delle obbligazioni e dei contratti* del 1927, e di recente dell'encomiabile “progetto pavese” di Giuseppe Gandolfi sul *Codice europeo dei contratti* del 2000, che ha suscitato l'adesione di eminenti civilisti francesi come Jean Carbonnier e André Tunc.

Venendo a tempi più recenti, si assiste a una certa ripresa d'interesse, rispetto alle chiusure che la maggior parte degli autori avevano manifestato nel secondo dopoguerra<sup>17</sup>. Tra i contemporanei vi sono autori che per formazione e inclinazione sono del tutto a proprio agio nel lavorare sulle fonti del diritto italiano e che prestano un'attenzione non episodica ai lavori di giuristi italiani.

Tra gli autori di importanti manuali ricordiamo, in primo luogo, Muriel Fabre-Magnan, la quale trascorre regolarmente soggiorni di studio in Italia. Manifesta deciso interesse verso i lavori italiani Jean-Sebastien Borghetti, il

---

*comparato e di studi legislativi*, 2014, p. 307 ss., che nell'esaminare l'apporto del diritto privato italiano alla formazione del diritto di altri Paesi europei ricorda alcuni episodi, in cui studiosi francesi si sono ispirato al diritto italiano per elaborare soluzioni destinate a radicarsi nel tempo.

15 Cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Dal Codice Napoleonico al Codice civile del 1942*, in *Studi in onore di Rodolfo Sacco*, II, Milano, 1994, p. 923 ss.; G. ALPA, *La lettura del Code civil in Italia e le proposte di ricodificazione in Francia*, in *NGCC*, 2005, II, p. 6 ss.

16 P. GROSSI, *Assolutismo giuridico e diritto privato. Lungo l'itinerario scientifico di Raymond Saleilles, in Nobiltà del diritto: profili di giuristi*, Milano, 2008.

17 Con riferimento alla responsabilità civile gli studiosi francesi avevano dedicato qualche attenzione al Progetto italo-francese del 1927 durante gli anni Trenta, salvo poi dimenticarlo quasi del tutto. «Se all'inizio del ventesimo secolo accadeva ancora che gli autori francesi del torto citassero la letteratura italiana riguardo al diritto delle obbligazioni, i lavori italiani sono oggi pressoché assenti dai manuali di responsabilité délictuelle». M. INFANTINO, *La circolazione europea del diritto italiano della responsabilità civile*, in *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, 2014, p. 349.

quale, ad esempio, trae dal diritto italiano argomenti per contenere nei progetti di riforma la responsabilità oggettiva da cosa in custodia nel diritto francese.

Tra gli autori più giovani, Thomas Génicon, a sua volta, dimostra attenzione al diritto italiano, e ha ben presente autori come Roppo. Sono ugualmente sensibili verso il diritto italiano Michel Cannarsa, allievo di Olivier Moréteau, e Elise Polliot (quest'ultima oggi è attiva nell'Université de Luxembourg).

Ma la possibilità che il diritto italiano catturi l'attenzione di autori francesi, di là da coloro che sono già noti per una certa consuetudine con la nostra civilistica, va esaminata più a fondo. Il diritto italiano offre al diritto francese indicazioni utili in numerose materie, e quando è studiato suscita, quindi, interesse<sup>18</sup>.

Più in generale, i progetti di riforma del codice civile francese hanno indotto la dottrina francese a esaminare nuovamente le lacune del codice francese, alla luce delle soluzioni accolte in altre codificazioni, tra cui la codificazione italiana del 1942.

Però, è vero che non si può certo parlare di un'attenzione generalizzata e costante da parte della dottrina francese verso le opere di giuristi italiani. D'altra parte, si può osservare che, nell'epoca attuale, in moltissimi lavori di autori francesi, il silenzio avvolge la dottrina italiana come in generale tutta la dottrina non francofona, o addirittura tutta la dottrina che non è francese. Abbiamo, quindi, aperture o chiusure più generali rispetto all'idea di inserire il diritto civile francese in un dialogo in cui figurano una pluralità di diritti stranieri.

Infine, un'altra luce brilla nell'area del diritto costituzionale, per merito del compianto Jean- Claude Escarras, un generoso e infaticabile comparatista, in forte sintonia con il diritto italiano, che nel 1985 ha fondato presso l'Università di Tolone il Centre de Droit et Politique Comparé (CDPC), divenuto un laboratorio di studio e formazione del diritto italiano di fama internazionale, creando solidi legami con i più brillanti comparatisti del nostro paese<sup>19</sup>.

---

18 Sul punto M. GRAZIADEI, *L'influenza del diritto privato italiano in Europa*, cit., p. 321, sottolinea che in materia di diritto dei beni, con la diffusione del concetto di universalità di fatto per trattare le gestioni patrimoniali di portafogli di strumenti finanziari, il giurista francese può riflettere utilmente sull'apporto della dottrina e del codice civile italiano.

19 V., in tal senso, il Primo convegno di studi italo-francese del Comitato dei Giovani Costituzionalisti sul dialogo tra le dottrine costituzionalistiche, 28, 29, 30 ottobre 2021, dal titolo "Roma 2020". *Il dialogo tra le dottrine costituzionalistiche. Verso un'unità transfrontaliera del Diritto costituzionale?*, organizzato, sotto la responsabilità scientifica di Giuliano Serges, dalla *Commission de la jeune recherche constitutionnelle* e del Comitato dei Giovani Costituzionalisti del Gruppo di Pisa, dall'*Association française de droit constitutionnel*, dall'Associazione italiana di studi sul diritto e sulla giustizia costituzionale "Gruppo di Pisa", dall'Università degli Studi "Roma Tre", dal Centro di Ricerca Interdipartimentale per gli Studi Politico-costituzionali e di Legislazione comparata "Giorgio Recchia" e dal *Centre de droit et de politique comparés* "Jean-Claude Escarras", in collaborazione con la Corte costituzionale della Repubblica italiana e l'Ambasciata di Francia in Italia.

Proprio con riferimento al modello europeo di giustizia costituzionale, ultima, in ordine cronologico, ad accogliere il procedimento in via incidentale è stata la Repubblica francese, con la riforma costituzionale del luglio 2008, perfezionatasi dopo quasi un ventennio di dibattiti accademici e politici. Le prime proposte risalgono all'inizio degli anni '90 del XX secolo e nel lungo e articolato dibattito che ha preparato la riforma, rinveniamo testimonianze di una presenza italiana<sup>20</sup>, sia perché il modello della Corte costituzionale è stato un punto di riferimento per i riformatori francesi, sia perché negli ultimi decenni sono stati più forti i legami tra l'accademia italiana e quella d'oltralpe<sup>21</sup>, dove sono stati ampiamente coltivati gli studi di giustizia costituzionale. «Studiosi preminenti della giustizia costituzionale in Francia, come Louis Favoreu e Jean Claude Escarras, hanno instaurato rapporti solidi e duraturi con l'accademia italiana, che proseguono anche oggi tramite le scuole da loro fondate, e che si diffondono in ulteriori sedi»<sup>22</sup>.

È dunque evidente che attraverso argomenti storici è possibile spiegare la primazia del diritto francese, il quale ha esercitato un'indubbia influenza a livello globale, con riferimento alla codificazione, al ruolo svolto dalla Francia nella costruzione di entità statali in molte parti del mondo e nella costituzione di un ordine giuridico internazionale.

Allo stesso tempo, lo studio storico-comparatistico ha mostrato un "appetito intellettuale" della dottrina italiana che continua a nutrirne il credo nel "diritto come ricerca", accompagnato da una vivace curiosità intellettuale. «Ecco che nel nostro paese nei momenti più alti si è trovata a praticare, in una propria accezione, una "libera ricerca scientifica", senza il freno e l'ingombrante peso di una insuperabile tradizione giuridica orgogliosamente nazionale»<sup>23</sup>.

---

20 F. LUCHAIRE, *Procédures et techniques de protection des droits fondamentaux*, in L. FAVOREU, AIX-MARSEILLE (a cura di), *Cours Constitutionnelles Européennes et Droits Fondamentaux*, 1987, p. 101 ss.

21 Ci si riferisce alle sedi universitarie del sud della Francia, in particolare Toulon, Toulouse e Aix-Marseille.

22 M. CARTABIA, *La fortuna del giudizio di costituzionalità in via incidentale*, in *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, 2014, p. 28 ss.

23 A. DE VITA, *L'influenza del diritto italiano in Francia*, in *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, 2014, p. 680.

